

## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AULA CONSILIARE**

## INDICE

### DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 8 aprile 1991, n. 36

Art. 1	.....	pag.	3
Art. 2	.....	pag.	3
Art. 3	.....	pag.	3
Art. 4	.....	pag.	3
Art. 5	.....	pag.	3
Art. 6	.....	pag.	4
Art. 7	.....	pag.	4
Art. 8	.....	pag.	4
Art. 9	.....	pag.	4
Art. 10	.....	pag.	4
Art. 11	.....	pag.	5
Note	.....	pag.	5

# **DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 8 aprile 1991, n. 36**

## **Regolamento per l'accesso all'aula consiliare, alla sala antistante, alle tribune e sul comportamento del pubblico**

(non pubblicata)

### **Art. 1**

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, salvo quanto previsto per le sedute segrete dall'articolo 59 del regolamento interno <sup>(1)</sup>.

### **Art. 2**

1. Al pubblico, alla stampa ed alle autorità sono riservate apposite e distinte tribune.

### **Art. 3**

1. Il pubblico può seguire lo svolgimento delle sedute del Consiglio accedendo alla tribuna, nella zona ad esso appositamente riservata, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa esibizione e deposito - presso la portineria - di un documento di identificazione personale. In caso di visite guidate, l'autorizzazione all'accesso è rilasciata di volta in volta dal Presidente del Consiglio provinciale.

2. Il pubblico, inoltre, può seguire lo svolgimento delle sedute nell'aula a piano terra attraverso un impianto audiovisivo a circuito chiuso.

### **Art. 4**

1. Nella tribuna riservata alla stampa prendono posto i giornalisti accreditati.

2. Fotografi ed operatori televisivi possono entrare in aula e nelle tribune previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio.

### **Art. 5**

1. La parte delle tribune posta a sinistra della cabina per la traduzione simultanea è riservata alle autorità e agli ospiti; ad essa possono accedere anche i funzionari che devono collaborare con l'attività legislativa.

2. A questi ultimi è pure consentito l'accesso ad un'apposita sala al piano dell'aula consiliare, per eventuali incontri riferiti all'argomento in discussione in aula.

#### Art. 6

1. Le persone che stanno seguendo i lavori del Consiglio nell'aula destinata al pubblico, nonché quelle ammesse alle tribune, devono mantenere un contegno corretto, rimanere in silenzio e sedute. Devono inoltre astenersi in modo assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione, da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri.

2. E' vietato fumare.

3. E' fatto assoluto divieto di introdurre od esporre all'interno degli spazi destinati al Consiglio cartelli o striscioni.

#### Art. 7

1. Nell'emiciclo possono accedere soltanto i membri del Consiglio, nonché il personale addetto ai relativi servizi, espressamente autorizzato dal Presidente del Consiglio.

#### Art. 8

1. Durante i lavori dell'assemblea, le persone che hanno necessità di conferire con i membri del Consiglio provinciale, devono presentare richiesta redatta su apposito modulo, e devono attendere, nel salone a piano terra, che il consigliere interessato venga avvertito. I colloqui possono avvenire solo al piano terra e continuare eventualmente nelle sedi dei gruppi, su accompagnamento del consigliere.

#### Art. 9

1. Nella sala antistante l'aula consiliare possono accedere, con apposita tessera rilasciata dal Presidente del Consiglio, il personale autorizzato del Consiglio e il personale dei gruppi consiliari; gli ex consiglieri; i parlamentari; gli ex parlamentari; un rappresentante per ogni formazione politica presente in Consiglio; i giornalisti accreditati; i dirigenti della Provincia nonché il personale delle segreterie dei presidenti delle giunte provinciale e regionale nonché degli assessori provinciali e regionali.

2. Il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, può rilasciare l'apposita tessera per l'accesso alla sala antistante l'aula consiliare ad autorità nonché a soggetti la cui attività risulti attinente con gli interessi del Consiglio e dei consiglieri provinciali (2).

#### Art. 10

1. Appositi incaricati vigilano sull'osservanza del presente regolamento e curano l'attuazione degli ordini impartiti dal Presidente.

#### Art. 11

1. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di necessità, il Presidente può far intervenire la forza pubblica.

#### NOTE

- (1) In seguito alle successive modificazioni del regolamento interno, anziché "articolo 59" leggi "articolo 65".
- (2) Articolo così sostituito dalla deliberazione dell'ufficio di presidenza 26 aprile 1999, n. 51.